

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

VERBALE N. 27

OGGETTO: IGIENE URBANA - COMMISSIONE GIUDICATRICE - ART. 216 COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di ottobre alle ore 18:10, nella sede operativa del Consorzio, Piazza Risorgimento, n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente.

Sono intervenuti i Signori:		
RUBIOLO Geom. Fulvio	PRESIDENTE	Presente
BOSIO Luca Luigi	MEMBRO	Presente
SAROGLIA Maurizio Enrico	MEMBRO	Presente
CHIESA Guido	MEMBRO	Presente
RASO Elena	MEMBRO	Presente

Assiste alla seduta in qualità di Segretario Generale del Consorzio il Signor Flesia Caporgno Paolo.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. RUBIOLO Geom. Fulvio, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte riguardanti la gara (procedura aperta) relativa ai servizi di igiene urbana (importo a base di gara di euro 82.393.431,00), per il cui affidamento è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 77 del d.lgs. N. 50/2016 s.m.i. così prevede:
 - o 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
 - o 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
 - o 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'[articolo 78](#) ... tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione....
 - o 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
 - o 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
 - o 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'[articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), l'[articolo 51 del codice di](#)

[procedura civile](#), nonché l'[articolo 42 del presente codice](#). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

- 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - 8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
 - 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'[articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e all'[articolo 42](#) del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
 - 10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
 - 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
- l'art. 216, comma 12, del d.lgs. N. 50 citato, così prevede:
- 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate

da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'[articolo 78](#) con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

- Occorre altresì disporre per la quantificazione del compenso, oltre che per l'individuazione delle citate regole di "competenza e trasparenza";
- In ordine ai criteri di "competenza e trasparenza", occorre premettere le seguenti considerazioni:
 - o La procedura in questione, è quella di maggior complessità ed importo, tra quelle mai poste in essere dal Consorzio (che opera per conto di 54 Comuni);
 - o Rispetto alle ultime, in parte analoghe, procedure poste in essere dal Consorzio in materia di servizio di igiene urbana nel suo complesso (ormai risalenti a diversi anni fa), possono segnalarsi le seguenti circostanze:
 - Sotto il profilo giuridico-normativo: entrata in vigore, recente, del nuovo codice, di cui al d.lgs. N. 50/2016; attuazione soltanto parziale delle disposizioni in ordine all'emanazione di linee guida e decreti; applicazione in larga parte di disciplina transitoria, da raccordare però con i principi del nuovo codice; entrata in vigore dei criteri ambientali minimi (C.A.M.); entrata in vigore del nuovo piano regionale dei rifiuti (2016);
 - Sotto il profilo tecnico: passaggio ormai avvenuto da parte dei maggiori Comuni del consorzio, a sistemi di raccolta estremamente più raffinati e complessi (porta a porta; raccolte separate di numerose frazioni); compresenza sul territorio di raccolte di frazioni differenziate condotte da soggetti privati; obbligo di applicazione del nuovo piano regionale dei rifiuti e dei criteri ambientali minimi; maggiore selettività da parte dei soggetti a cui si conferiscono determinate frazioni (es.: vetro, plastica, ecc.) in ordine al materiale ricevuto; strutturazione maggiore delle stazioni intermedie di conferimento; necessità di servizi particolari in ordine alla sensibilizzazione

di fasce di popolazione; diversità ormai strutturale tra modalità di raccolta ipotizzabili nelle zone a maggiore antropizzazione, rispetto a quelle ipotizzabili nelle aree marginali/montane (il Consorzio comprende le Valli Po, Infernotto, Bronda, Varaita) ovvero nelle zone sensibili e protette (presenza nel Consorzio del Parco del Monviso); tecnologia maggiormente avanzata in ordine alla tracciabilità dei servizi, alla pesatura del rifiuto;

- Le competenze necessarie in modo imprescindibile per poter svolgere le funzioni di Commissario di gara di questa procedura, sono perciò di elevato livello, poiché, partendo dal presupposto di una conoscenza elevata della normativa di settore, esse richiedono una particolare competenza *operativa* – e non solo astratta – nella organizzazione, supervisione, coordinamento, controllo di servizi di igiene urbana anche per realtà dimensionali di una certa consistenza;
- Le figure tecniche operative presso il Consorzio in possesso delle necessarie competenze tecniche per poter eventualmente svolgere i compiti di commissario di gara per questa tipologia di servizio (due tecnici di ruolo a tempo pieno; un dirigente tecnico in comando temporaneo parziale da Comune consorziato) o coincidono con il RUP della procedura, o hanno svolto/stanno svolgendo compiti e funzioni tecniche o tecnico-amministrative relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (tale situazione ricorre anche per il RUP);
- È indispensabile perciò ricorrere a soggetti esterni;
- In coerenza con le competenze sopra delineate, si ritiene che le stesse possano rinvenirsi, obiettivamente, in soggetti con pluriennale esperienza diretta nelle attività (anche non cumulativamente intese) di cui sopra, per realtà organizzative e territoriali dimensionate in modo adeguato; tali soggetti si possono individuare in funzionari di enti locali esercenti le attività predette (Comuni, Consorzi, Province) per la cui dimensione si ritiene la soglia dei 15.000 abitanti un limite minimo adeguato;
- È necessario anche tener conto di un criterio di economicità e di buon andamento ed efficacia dei lavori della commissione; in questo contesto, si ritiene che una composizione costituita da tre membri possa soddisfare tali esigenze; è ovvio che una composizione del genere richiede che il complesso delle competenze richieste sia integrato in soli tre membri, il che porta ad escludere a priori che anche solo uno dei componenti possa essere un soggetto non esperto in ambito tecnico;

- L'individuazione nell'ambito di funzionari di enti locali/stazioni appaltanti tra l'altro assicura – a priori – anche maggiore affidabilità in ordine all'indipendenza e imparzialità dei commissari, rispetto all'individuazione secondo altri criteri (es.: tra professionisti privati), anche in considerazione della particolare natura dell'ambito di igiene urbana, nel quale le specifiche competenze private di alto livello non sono frequenti e sono spesso correlate a collaborazioni con numerose imprese del settore;
- Sotto il profilo della trasparenza, inoltre, si ritiene opportuno che i commissari siano individuati in più stazioni appaltanti/enti locali, e che il Presidente sia individuato nel soggetto, tra i tre commissari, la cui esperienza/incarico/curriculum denoti maggiore coerenza rispetto alla natura ed oggetto del servizio; la nomina della commissione è demandata all'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (dirigente tecnico);
- In ordine, invece, ai compensi, si richiamano le seguenti considerazioni:
 - o non risulta rinvenuta disciplina normativa specifica. Per contro, un articolato riferimento può essere costituito da quanto statuito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, Quinta sezione, con parere 29 settembre 2004;
 - o la giurisprudenza (cfr. Tar Puglia, Bari, I, 3.11.2009 n. 2591) ha escluso la riconducibilità degli emolumenti a mero rimborso spese o gettone di presenza, correlandoli invece al principio di proporzionalità con giusta parametrizzazione alle prestazioni richieste;
 - o le offerte presentate sono in numero di 8;
 - o utilizzando, con adattamento delle varie voci di tariffa da prendere in considerazione, le indicazioni del citato parere del Consiglio superiore lavori pubblici (per *ciascun* componente: compenso base: 2% onorario progettazione; compenso aggiuntivo per ogni progetto esaminato, oltre al primo, pari al 2% del compenso base; rimborso forfetario spese nella misura del 15% del compenso base; maggiorazione del 20% per il presidente della Commissione; rimborso spese viaggio), si avrebbe, già solo per la quantificazione del compenso base, un ipotizzabile compenso-base di oltre 30.000 euro per il singolo commissario (elaborazione della tariffa professionale condotta come da prospetto agli atti), riducibile a poco più di 15.000 euro eliminando alcune voci (supporto al Rup) non direttamente riconducibili alla progettazione; in un'ottica comunque di economicità, e tecnicamente tenendo conto che le elaborazioni tariffarie possibili si riferiscono

sempre ad opere e non a servizi, si può ritenere che un compenso di euro 10.000,00, comprensivo di spese di viaggio, al quale si potrebbero aggiungere gli oneri fiscali/previdenziali, possa costituire, per ciascun commissario, compenso adeguato alla fattispecie;

- o più recentemente, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (delibera del Consiglio del 21.7.2010), ha richiamato proprio tale parere nell'esplicare criteri per la determinazione dei compensi (allegando anche esempi pratici);
 - o ancora più recentemente, la Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, con circolare n. 4/2014 – prot. 74/14, ha nuovamente richiamato come applicabile tale parere, limitatamente alle voci a) e b) (compenso base e compenso aggiuntivo), prevedendo che per le spese vi sia *documentazione*, e prevedendo un limite massimo di euro 10.000 (oltre IVA ed oneri riflessi);
 - o anche in pronunce della Corte dei Conti vengono richiamate le indicazioni del 2004 (cfr., anche per varie correlazioni, sentenza Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania, n. 1848/2008); inoltre si è provveduto anche a ricerca di analoghe fattispecie, individuando casi concreti;
- il criterio di cui sopra (parere del Consiglio lavori pubblici, integrato da quanto precisato dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, quale criterio ulteriormente assumibile) potrà essere utilizzato anche per future ulteriori nomine di commissioni giudicatrici presso questo ente, per materie analoghe, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che adatti eventualmente alla fattispecie e quantifichi il budget di spesa; fatta salva l'attuazione di quanto normativamente disposto dal nuovo Codice in materia di commissioni giudicatrici;

Ciò premesso;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai dirigenti/responsabili del servizio, in relazione alle competenze, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. N. 267/2000;

All'unanimità,

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato;

- di individuare come segue i criteri per la composizione della commissione giudicatrice e la scelta dei commissari per la procedura di igiene urbana (procedura aperta, codice CIG 71674151F8), utilizzabili anche per future ulteriori nomine di commissioni giudicatrici presso questo ente, per materie analoghe, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che adatti eventualmente alla fattispecie e quantifichi il budget di spesa; fatta salva l'attuazione di quanto normativamente disposto dal nuovo Codice in materia di commissioni giudicatrici:
 - o composizione costituita da tre membri; per quanto in premessa indicato, è da escludere a priori che anche solo uno dei componenti possa essere soggetto non esperto in ambito tecnico;
 - o commissari caratterizzati da una particolare competenza *operativa* e non solo astratta nell'organizzazione, supervisione, coordinamento, controllo di servizi di igiene urbana (attività anche da intendersi non cumulativamente), anche per realtà dimensionali di una certa consistenza: requisiti rinvenibili in soggetti con pluriennale esperienza diretta nelle attività di cui sopra, per realtà organizzative e territoriali dimensionate in modo adeguato; tali soggetti potrebbero essere individuati in funzionari di enti locali esercenti le attività predette (Comuni, Consorzi, Province) per la cui dimensione si ritiene la soglia dei 15.000 abitanti un limite minimo adeguato;
 - o commissari da individuarsi in più stazioni appaltanti/enti locali; Presidente da individuarsi nel soggetto, fra i tre commissari individuati, la cui esperienza/incarico/curriculum denoti maggiore coerenza rispetto alla natura ed oggetto del servizio;
 - o la nomina della commissione è demandata all'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (dirigente tecnico); l'esigenza di particolare celerità procedimentale, e la assoluta necessità di disporre di soggetti altamente competenti ma anche caratterizzati da massima affidabilità, ovviamente imporrà a tale organo di ricorrere a elementi di acquisizione di notizie e informazioni dirette per l'individuazione dei commissari;
 - o compenso: utilizzo, con adattamento delle voci di tariffa da prendere in considerazione, delle indicazioni del citato parere del Consiglio superiore lavori pubblici (integrate dalle ulteriori indicazioni, per quanto assumibili, di altri soggetti, sopra citate) (per *ciascun* componente: compenso base: 2% onorario progettazione;

compenso aggiuntivo per ogni progetto esaminato pari al 2% del compenso base; rimborso forfetario spese nella misura del 15% del compenso base; maggiorazione del 20% per il presidente della Commissione; rimborso spese viaggio), il tutto con riduzione a un compenso per ciascun commissario di euro 10.000,00, comprensivo di spese di viaggio, al quale vanno aggiunti gli oneri fiscali/previdenziali;

- o attività di segreteria della commissione svolta da personale della stazione appaltante.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, riconosciuta l'urgenza di provvedere stante l'esigenza di assicurare massima celerità procedimentale alla gara, nell'interesse dell'attivazione dei nuovi e/o conferma dei servizi per i Comuni consorziati, dichiara con unanime e palese votazione immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE
RUBIOLO Geom. Fulvio**

**IL SEGRETARIO
FLESIA Caporgno Paolo**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

**IL SEGRETARIO
FLESIA Caporgno Paolo**